



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ■■■■/2022

All'udienza del **20/11/2025** tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al **Dott. Mattia Caputo**, sono comparsi mediante deposito di note scritte:

per parte attrice l'Avv. ■■■■;

per parte opposta l'Avv. ■■■■.

I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.

I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*

Il Giudice

Dott. Mattia Caputo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. [REDACTED]/2022**, avente ad oggetto: **contratti bancari**

TRA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*) **e** *Parte_2*
[...] (C.F.: *C.F._2*), rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via [REDACTED], elettivamente domiciliario;

- PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., **e per essa quale mandataria** *Controparte_2* rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio, sito in Napoli alla via [REDACTED], elettivamente domicilia;

- PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* **e**

Parte_2 hanno convenuto in giudizio la [...]

Controparte_1 deducendo: che in data 20/4/2005 essi stipulavano con la *Controparte_3* il contratto di mutuo fondiario Rep. n. 66.958, Racc. n. 19.695 per atto del Notaio Dott. *Persona_1* – per una somma pari ad € 100.000,00 da pagarsi mediante n. 360 rate mensili; che fino al 2015 essi hanno sempre regolarmente onorato il versamento mensile delle rate; successivamente (fino al 2019), a causa di gravi e sopraggiunti problemi economico-finanziari, sono stati costretti a pagare con ritardo, con la maggiorazione del tasso di mora; che a partire dal 2019 la posizione è poi passata “a sofferenza” con un residuo debito complessivo determinato dalla *CP_3* in € 94.559,91; che nel 2020 il credito derivante dal contratto del predetto mutuo è stato ceduto alla [...]

CP_1 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione del credito; che nel contratto di mutuo non è stato dichiarato né pattuito il regime di capitalizzazione, né tanto meno la modalità di computo degli interessi; che il contratto di mutuo è viziato in quanto:

a) non è stato pattuito il regime di capitalizzazione composto, laddove in virtù degli artt. 821, 1284 c.c. e 117, co. 4, T.U.B., gli interessi devono maturare secondo il regime di capitalizzazione semplice; che dalla documentazione in atti (contratto) emerge chiaramente che il cliente non ha prestato alcun consenso oltre che alla tipologia di piano di ammortamento adottato (francese), neanche al tipo di capitalizzazione utilizzato (composto) né infine alle modalità di computo degli interessi nell’ambito del regime prescelto; che ciò comporta che la capitalizzazione composta di fatto applicata al caso di specie risulta essere illegittima

con conseguente obbligo di rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.” minimo 12 mesi come per legge (art. 117 T.U.B.); che analizzando la questione sotto il profilo economico-finanziario, risulta che il metodo di ammortamento imposto, nonché e soprattutto il regime di capitalizzazione prescelto, modificano sensibilmente il prezzo finale del finanziamento a parità di tasso nominale T.A.N., come emerge anche dalla consulenza tecnica di parte; che con lo stesso CP_4 dunque, è possibile elaborare due distinti piani di ammortamento e, quindi due distinti piani di rimborso, uno con capitalizzazione semplice l'altro con capitalizzazione composta degli interessi;

b) non è stata indicata la modalità di calcolo degli interessi, ossia se gli stessi sono riferiti al capitale in scadenza o al debito residuo, con conseguente violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ed indeterminatezza e/o indeterminabilità del contratto;

c) ciò determina la divergenza tra il T.A.E. indicato in contratto (3,28%) rispetto a quello effettivamente applicato (3,33%);

d) la mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi dà luogo ad indeterminatezza palese del tasso di interesse, in contrasto con gli articoli 4 e 5 della Direttiva 93/13/CE;

che, dunque, l'ammontare degli interessi debitori dovuti va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice in luogo di quella composta e sostituendo il tasso debitore ultralegale pattuito con quello “CP_5 di cui all'articolo 117, comma 4, T.U.B.; che, quindi risulta che il debito residuo che gli attori devono versare alla CP_3 non ammonta ad € 94.559,91, bensì ad € 67.000,00; che essi hanno provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.

[...] hanno formulato le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare la indeterminatezza, nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione adottato (composto), per mancata indicazione/pattuizione delle modalità di calcolo degli interessi, per violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. - 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e 125 bis TUB unitamente all' art. 6 delibera CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (Abuso di dipendenza economica) e , per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo anche per il futuro svolgimento del rapporto in regime di capitalizzazione semplice applicando i tassi Bot minimi, condannando la CP_6 convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT (anno precedente alla stipula) pari ad € 28.000,00 o alla diversa somma che verrà accertata a mezzo CTU;

2. In via subordinata per tutte le motivazioni suesposte, accertare la violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale subito e/o al rimborso di quanto indebitamente riscosso , pari alla differenza tra gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta e gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice oppure imputare tale somma al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;

3. In via gradata, alla luce delle suesposte considerazioni condannare la convenuta al risarcimento del maggiore importo versato dall'attore a titolo di interessi (costo occulto), con ricalcolo a regime di capitalizzazione semplice anziché composto, più favorevole agli attori;

4.

In ogni caso, in merito ai punti 1,2,3 rideterminare l'esatto dare-avere sostituendo i tassi convenzionale con i tassi "BOT" minimi; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato [REDACTED], dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] *Controparte_1*

[...] **e per essa quale mandataria** [REDACTED] *Controparte_2*

deducendo: che in forza di un atto di scissione stipulato con la [REDACTED] S.P.A. in data 25/11/2020 innanzi al Notaio Dott. *Persona_2* Rep. n. 39399, Racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese di *CP_3* e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26/11/2020 (l'Atto di Scissione), essa è divenuta beneficiaria, con effetto dal 01/12/2020, di un compendio di attività e passività, come identificato nell'Atto di Scissione, inclusivo, tra l'altro, del credito vantato nei confronti degli attori; che dell'avvenuta scissione in favore di *CP_1* dei crediti e dei contratti di cui sopra è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2020, parte II, n. 151; che nel "Compendio Scisso" non sono però incluse le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel "Compendio Scisso", da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere dalla [REDACTED] S.P.A.; che, pertanto, essa non è legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che restano di competenza della [REDACTED] S.P.A.; che la domanda attorea è infondata; che, infatti, il piano di ammortamento a rata costante, cosiddetto "alla francese", reca in sé la capitalizzazione degli interessi, non essendo anzi logicamente configurabile: gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente, per il

periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che la Banca mutuante non può incidere sulla costruzione del piano di ammortamento, né può determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, poiché la suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo; che nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti viene regolata espressamente e chiaramente la determinazione del tasso di interesse; che il fatto che lo stesso non sia immediatamente esplicitato nel contratto stesso in un valore numerico, non implica l'indeterminatezza della clausola.

In virtù di quanto innanzi esposto **la** Controparte_1

[...] **e per essa quale mandataria** Controparte_2

[...] ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile, quindi la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.

SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE

1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione "*ratione temporis*" applicabile al presente giudizio **(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice il 29/11/2022).**

2. - Ancora, preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le domande attoree dirette ad ottenere la condanna della [...]

Controparte_7 alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c. o al risarcimento dei danni asseritamente subiti

da Parte_1 e Parte_2 .

Infatti, in primo luogo occorre considerare che la odierna convenuta è la società beneficiaria della scissione della originaria mutuante [REDACTED] [REDACTED] S.P.A., rispetto alla quale, come risulta dalla avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 15/12/2020 **(cfr. all. 3 della produzione di parte convenuta)** *“Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”* e dalla lettura della suddetta pubblicazione non risulta che i rapporti passivi derivanti da obbligazioni restitutorie e risarcitorie siano stati trasferiti alla CP_1 **(cfr. pag. 2/7 all. 3 della produzione di parte convenuta)**.

In secondo luogo, poi, atteso che la domanda di condanna alla *“condictio indebiti”* di cui all'articolo 2033 c.c. va proposta nei confronti dell'“accipiens”, e tale non è la odierna convenuta, risultando documentalmente che gli attori hanno provveduto a restituire fino al 31/12/2016, anteriormente alla predetta scissione, avvenuta nel 2020 **(cfr. visualizzazione rate pagate all. alla produzione di parte attrice)**, dunque alla società scissa [REDACTED] S.P.A., e che le cause dell'eventuale responsabilità derivante dalla violazione di obblighi informativi e di condotta si riferisce esclusivamente alla fase genetica della conclusione del contratto, cui la CP_1 è del tutto estranea, ne deriva che le domande attoree di condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito ed al risarcimento dei danni vanno dichiarate inammissibili, stante la carenza di legittimazione passiva della stessa.

3. – Fermo quanto innanzi esposto, va ora scrutinata la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario da essa stipulato in data 20/4/2005

con la Controparte_3, Rep. n. 66.958, Racc. n. 19.695 per atto del Notaio Dott. Persona_1 – per una somma pari ad € 100.000,00 da pagarsi mediante n. 360 rate mensili, con conseguente rideterminazione del saldo debitore dello stesso a causa:

- a) della mancata indicazione e pattuizione del regime di capitalizzazione composto degli interessi;
- b) della mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, ossia se gli stessi sono riferiti al capitale in scadenza o al debito residuo, con conseguente violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ed indeterminatezza e/o indeterminabilità del contratto;
- c) della asserita consequenziale divergenza tra il T.A.E. indicato in contratto (3,28%) rispetto a quello effettivamente applicato (3,33%).

3.1. - La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle norme “*ratione temporis*” applicabili ai fatti di causa e della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.

Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (**cfr. pag. 23**) - i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi - **“La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di**

determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).».

Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d'ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (**cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice**) - costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell'articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell'esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli “CP_5”, operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025).

Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che **“L'analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di**

capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; il piano di ammortamento alla francese, infatti, si caratterizza per la rata costante, quest'ultima può essere determinata applicando formule di matematica finanziaria differenti a seconda del regime finanziario scelto, il quale può contemplare la capitalizzazione semplice o la capitalizzazione composta. I due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni di partenza (capitale, TAN e numero di rate), portano a risultati completamente differenti, ossia la rata che verrà determinata sarà differente a seconda del regime adottato, con conseguente differenza nei risultati che si otterranno nella determinazione degli interessi da corrispondere. Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto). Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti.

Pertanto l'ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso "B.O.T." minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti.

Rideterminando il piano di ammortamento al tasso "B.O.T.". il C.T.U. ha accertato che alla data dell'ultimo pagamento da parte degli attori (avvenuto il 31/12/2016) il debito di Parte_1 e Parte_2 era pari ad € 65.533,91, in luogo di quello

maggiore dovuto in attuazione del piano di ammortamento, con la conseguenza che risultano corrisposti dalla parte mutuataria € 17.894,46 in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto all'esito della rideterminazione e, dunque, che il debito alla data del 31/12/2016 è pari ad € 47.639,45, anziché € 94.559,91 come preteso dalla CP_3

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, va accertata e dichiarata la nullità parziale ai sensi dell'articolo 117, comma 7, T.U.B. contratto di mutuo fondiario Rep. n. 66.958, Racc. n. 19.695 per atto del Notaio Dott.

Persona_1 stipulato in data 20/4/2005 ed il saldo va rideterminato alla data del 31/12/2016 in complessivi € 47.639,45 a debito di Parte_1 e Parte_2 in luogo di € 94.559,91 come richiesti dalla CP_3

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

4. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e poiché la domanda attorea è stata accolta, **sono poste a carico della Controparte_1 e per essa quale mandataria della Controparte_2** e, considerate la natura, il valore (indeterminabile) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 5.431,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.064,00 per la fase di studio; € 708,00 per la fase introduttiva; € 1.869,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.790,00 per la fase decisionale), nonché € 386,00 per l'attività di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato [REDACTED], dichiaratosi anticipatario.

4. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della *Controparte_1* e per essa quale mandataria della *Controparte_2*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1)** Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, accerta e dichiara la nullità parziale ai sensi dell'articolo 117, comma 7, T.U.B. del contratto di mutuo fondiario Rep. n. 66.958, Racc. n. 19.695 per atto del Notaio Dott. *Persona_1* stipulato in data 20/4/2005 e, per l'effetto, ridetermina il saldo del predetto contratto alla data del 31/12/2016 in complessivi € 47.639,45 a debito di *Parte_1* e *Parte_2* in luogo di € 94.559,91;
- 2)** Dichiara inammissibili le domande attoree di condanna alla ripetizione dell'indebitto ed al risarcimento dei danni;
- 3)** Condanna la *Controparte_1* e per essa quale mandataria la *Controparte_2* alla refusione, in favore di *Parte_1* e *Parte_2* [...], delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.300,00 (comprensivi dell'attività di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato [REDACTED], dichiaratosi anticipatario;
- 4)** Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della [...] *Controparte_1* e per essa quale mandataria della *Controparte_2*

Così deciso in Salerno il **21/11/2025**, con sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposte alla stessa, ed allegazione al verbale.

Il Giudice

Dott. Mattia Caputo